



Decreto Rettorale n. 2820

Modifica del Regolamento in materia di corsi di dottorato di ricerca

IL RETTORE

vista la Legge 25 febbraio 2022, n. 15 ed in particolare l'articolo 1, comma 28-*quinquies*;

visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 38, comma 3.2;

visto lo Statuto della Libera Università Maria SS. Assunta emanato con Decreto Rettorale 25 maggio 2022, n. 2582;

vista il Regolamento in materia di corsi di dottorato di ricerca emanato con Decreto Rettorale 7 marzo 2022, n. 2546 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione del 10 luglio 2023,

DECRETA

1. Dopo l'articolo 16 del Regolamento in materia di corsi di dottorato di ricerca è inserito il seguente articolo:

Art. 16-bis

Riconoscimento dei titoli di dottorato conseguiti all'estero

1. I possessori di un dottorato conseguito all'estero possono chiedere la valutazione del proprio titolo per ottenere l'equipollenza con il titolo italiano.
2. Sono riconoscibili i titoli di dottorato esteri ufficiali a condizione che:
 - a) il titolo sia stato rilasciato da una istituzione ufficiale del sistema universitario con capacità di rilasciare titoli egualmente validi nel proprio territorio nazionale;
 - b) il titolo di accesso al corso di dottorato sia un titolo di studio di secondo ciclo secondo QF-EHEA e di livello 7 secondo EQF;
 - c) il titolo si riferisca a qualifiche rispettivamente poste al 3° ciclo del Processo di Bologna (QF-EHEA), al livello 8 EQF, o al livello del quadro ISCED 2011 o livello ISCED 6A pre 2011;
 - d) il titolo presenti i medesimi elementi di natura e disciplinari del titolo italiano;
 - e) esista un titolo di Dottorato di Ricerca nel medesimo settore scientifico-disciplinare afferente ad un corso di dottorato attivato dalla LUMSA.

3. La durata del corso di dottorato estero deve avere durata minima triennale.
4. Nel caso in cui le caratteristiche indicate non siano tutte soddisfatte ovvero nel caso sussistano una o più "differenze sostanziali" del titolo da riconoscere rispetto a quello italiano, non si può procedere al riconoscimento. Il diniego può essere deliberato anche ai sensi dei principi della Convenzione di Lisbona e della normativa vigente in Italia nel settore della formazione superiore.
5. In assenza dei requisiti di natura meramente formale, l'equipollenza può essere subordinata al soddisfacimento delle condizioni poste dal Collegio dei Docenti deliberante.
6. L'interessato presenta istanza di riconoscimento in carta semplice all'Ufficio Dottorati via pec o raccomandata dal 1° maggio al 31 ottobre di ogni anno. Alla domanda di riconoscimento occorre allegare la seguente documentazione:
 - a) copia del titolo di dottorato ufficiale estero corrispondente al terzo ciclo secondo il quadro dei titoli del Processo di Bologna e di livello 8 secondo il Quadro Europeo delle Qualificazioni (European Qualifications Framework - EQF) conseguito presso un'istituzione della formazione superiore ufficiale estera. Tale titolo dovrà essere tradotto e legalizzato dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero, dovrà altresì essere presentata la Dichiarazione di valore e Apostille, rilasciata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. In sostituzione di esse il titolo straniero potrà essere accompagnato dalla Attestazione di comparabilità (in sostituzione della Dichiarazione di valore) e dalla Attestazione di verifica (in sostituzione della Apostille) del Cimea (www.cimea.it);
 - b) attestazione/certificazione rilasciata dalla competente istituzione della formazione superiore estera (su carta intestata dell'Università straniera e avvalorata con timbro dell'Università stessa) attestante gli elementi e le attività del dottorato svolto al fine del conseguimento del titolo di studio finale con relativa traduzione in italiano, oltre all'indicazione del numero di anni di corso;
 - c) nel caso in cui il sistema estero preveda il rilascio del Diploma *Supplement* anche per quanto riguarda gli studi dottorali, sarà possibile presentare solo questo documento. I documenti redatti in lingue diverse dal francese, inglese, tedesco, spagnolo dovranno essere accompagnati da traduzioni legalizzate delle competenti autorità;
 - d) copia della tesi di dottorato svolta e/o indicazione dell'indirizzo *web* della *repository* dell'università o della biblioteca nella quale la tesi approvata è conservata e consultabile, oppure indicazione dei riferimenti del competente ufficio presso il quale può essere chiesto l'accesso per la verifica della corrispondenza;
 - e) copia del titolo italiano o estero di secondo ciclo col quale si ha avuto accesso al corso di dottorato estero. In caso di titolo estero esso dovrà essere tradotto e legalizzato dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero, dovrà altresì essere presentata la Dichiarazione di valore e Apostille, rilasciata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. In sostituzione di esse il titolo straniero potrà essere accompagnato dalla Attestazione di comparabilità (in sostituzione della Dichiarazione di valore) e dalla Attestazione di verifica (in sostituzione della Apostille) del Cimea (www.cimea.it);
 - f) copia documento di identità;
 - g) copia del codice fiscale;
 - h) il curriculum vitae et studiorum;
 - i) n. 2 fotografie formato tessera;
 - l) ricevuta comprovante il versamento delle spese procedurali non rimborsabili come stabilite dal Consiglio di amministrazione. Nella causale specificare Cognome, Nome e dicitura "Spese riconoscimento PHD straniero".
7. La LUMSA si riserva comunque, se necessario, la facoltà di richiedere documentazione aggiuntiva utile alla valutazione.

8. L'Ufficio Dottorati, previa valutazione dei requisiti formali, trasmette l'istanza al Coordinatore del corso di dottorato, il quale la istruisce e la sottopone al Collegio docenti
 9. Il Collegio docenti, entro tre mesi dalla data di ricezione della documentazione, valuta la tesi di dottorato, il Diploma *supplement* o l'attestazione/certificazione rilasciata dalla competente istituzione della formazione superiore estera attestante il percorso formativo svolto, il *curriculum vitae/studiorum* e la restante documentazione e assume le conseguenti deliberazioni
 10. In tutti i casi il Collegio docenti redige un verbale che è trasmesso all'Ufficio Dottorati.
 11. Se la richiesta di riconoscimento è accolta, il titolo viene rilasciato a fronte del versamento della tassa determinata dal Consiglio di amministrazione.
 12. Il rilascio del corrispondente titolo italiano di Dottorato di ricerca è disposto con Decreto Rettorale.
 13. Non è previsto in nessun caso il rimborso dell'importo delle spese procedurali.
2. La modifica del Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito internet dell'Ateneo.

Roma, 11 luglio 2023



Il Rettore

Prof. Francesco Bonini